



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 195 DEL 15-12-2020

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e modalità per la determinazione e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. per opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

L'anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 16:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	A

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Vice Segretario generale Dr. Francesco Maria Aquili

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la normativa sulla tutela paesaggistica prevede che gli interventi di modificazione del territorio debbano essere sempre preventivamente autorizzati ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 del medesimo D.Lgs n. 42/2004;
- le violazioni a tale regime determinano, oltre all'applicazione delle sanzioni comminate dal codice penale per il reato di modificazione del territorio, l'irrogazione di sanzioni per l'illecito amministrativo;
- in particolare l'art. 167, comma 1 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. prevede che *"In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte Terza, il trasgressore è sempre tenuto, alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4"*, individuando le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica o difformi da quest'ultima che sono oggetto di accertamento della compatibilità paesaggistica;
- l'art. 2, comma 46 della L. n. 662/1996 chiarisce che l'inapplicabilità, a seguito di condono edilizio, delle sanzioni amministrative, sancite in termini generali dall'art. 38 della L. n. 47/85, non si estende alle sanzioni in materia paesistica trattandosi di sanzioni previste per lo stesso fatto (realizzazione del manufatto abusivo), ma da normative dettate per la tutela di interessi diversi;

VISTA la L. n. 308 del 15/12/2004, che ha introdotto all'art. 1 commi 36 e 37, una sanatoria cd. "a regime" nell'ambito della quale l'avente titolo può chiedere in ogni tempo l'accertamento di compatibilità per abusi sostanzialmente "minori" realizzati in ogni momento e un accertamento di compatibilità paesaggistica cd. "straordinaria" per interventi di maggiore consistenza realizzati in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione entro il 30 settembre 2004 e che siano stati oggetto di domanda di sanatoria ambientale presentata entro il 31 gennaio 2005;

VISTO che le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa suddetta, come una delle condizioni per la "sanatoria", sono sostanzialmente tre e fanno riferimento alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.:

- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. nella sua misura "base" dovuta in rapporto agli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui al comma 36 (cd. sanatoria "a regime");
- la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. "maggiorata da un terzo alla metà" per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi del comma 37 (cd. Sanatoria "straordinaria");
- la "sanzione pecuniaria aggiuntiva", determinata dal Comune tra un minimo di Euro 3.000,00 ad un massimo di Euro 50.000,00, sempre per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui al comma 37 (cd. sanatoria "straordinaria"), la quale va a cumularsi con quella appena sopra indicata;

CONSIDERATO quindi che le procedure di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano esclusivamente nei confronti delle opere abusive realizzate nelle

aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e che sono oggetto dei seguenti procedimenti:

1. condono edilizio ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47, della Legge 23 dicembre 1994 n. 724, della Legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive e analoghe disposizioni di legge;
2. accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 1, comma 37, della L. 15 dicembre 2004, n. 308 (cd. condono ambientale straordinario) e ai sensi dell'art. 167, comma 4, del D.Lgs. 42/2004 (cd. condono ambientale a regime introdotto dall'art. 1, comma 36, della L. 15 dicembre 2004, n. 308);

VISTI i D.Lgs. 156 e 157 del 24/03/2006 che hanno apportato correzioni e integrazioni al D.Lgs. 42/2004;

VISTO inoltre il Decreto Ministeriale 26 settembre 1997, che detta i criteri per la determinazione dell'indennità risarcitoria;

CONSIDERATO che il Settore 4[^] - Urbanistica - Edilizia riscontra la necessità di regolamentare le modalità di determinazione e applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di cui all'oggetto;

VISTA la relazione del responsabile del Settore 4[^] - Urbanistica - Edilizia, allegata al presente atto, a cui si fa riferimento per l'applicazione dei provvedimenti, la determinazione del danno e del profitto, derivanti dalle sanzioni di cui all'oggetto;

RITENUTO opportuno pertanto, in assenza di previsioni normative specifiche in merito alla determinazione dell'indennità risarcitoria, applicare i criteri e i parametri previsti nella relazione suddetta, che riprendono quelli dettati dal Decreto Ministeriale 26 settembre 1997, già citato;

RITENUTO altresì che la procedura per la determinazione dell'indennità pecuniaria dovrà essere la seguente:

1. accertamento della presunta violazione della normativa sulla tutela paesaggistica;
2. comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
3. istruttoria;
4. acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, con il quale viene stabilita la sussistenza o meno di danno ambientale ed in particolare, qualora sussista danno, se l'opera possa essere ripristinata;
5. determinazione dell'indennità risarcitoria ai sensi del D.M. 26 settembre 1997, secondo le modalità di seguito indicate;
6. predisposizione ordinanza di pagamento dell'indennità pecuniaria;

VERIFICATO che non è necessario che il Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta della presente deliberazione apponga il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, in quanto non vi sono spese derivanti dall'adozione della presente delibera;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla responsabile del Settore 4[^] - Urbanistica - Edilizia, arch. Barbara Mattei: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) DI APPROVARE i criteri e le modalità per la determinazione e l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. per interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, così come dettati nella relazione tecnica allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. dell'8.08.2000 n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 15-12-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Arch. Barbara Mattei

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Dr. Sandro Sborgia

IL Vice Segretario generale
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Pubblicazione n. 2764
Camerino, 18-12-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 18-12-2020

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15-12-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili